

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1957

(84^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

«Provvidenze creditizie per la zootecnia»
(2065) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	869, 870, 871, 872, 874
CARELLI	870, 872
CERUTTI	874
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	871, 872
DE GIOVINE	870
FERRARI	871
GRAMEGNA	872
LIBERALI	871
VEIRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste</i>	870

«Autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215» (2069)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	865, 867, 868, 869
CARELLI	867
CERUTTI	866

COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	867, 868, 869
FABRI	868
MONNI	868
PASTORE	867
RISTORI	866, 867, 869
SALOMONE	869

«Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani» (2081) (D'iniziativa del deputato Giraudo) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	863, 865
CARELLI	864
FABRI	865
MONNI	864, 865
RISTORI	864
SALARI	865

«Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56» (2082) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	874, 877, 881, 882, 883, 884
CARELLI	879, 883
CERUTTI	880, 883
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	875, 877, 878, 881, 882, 883, 884
FABRI	879
FEDELI	879, 884
FERRARI	884
GRAMEGNA	875, 878, 882
MARINA	880, 883
MONNI	881, 884
PASTORE	883
RISTORI	879, 883
ROGADEO	878
SALARI	875, 877, 878, 880

« Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale » (2083) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag 862

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosia, Braschi, Carelli, Cerutti, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ristori, Salari, Salomone e Spagna.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosi, Colombi, Ragno, Sereni, Spezzano e Tripepi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Giustarini, Gramigna, Marina, Fedeli, Pastore Raffaele e Rogadeo.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale » (2083).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono esenti da spese di bollo le domande e tutti gli atti occorrenti da parte degli agricoltori per ottenere i benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso brevemente.

Voi ricordate che il Senato ha recentemente approvato il disegno di legge sulle provvidenze a favore del Polesine, della Val d'Aosta, della Lombardia e del Piemonte.

Senonchè, in quel disegno di legge, fu dimenticato di concedere il beneficio della esenzione dalle spese di bollo. Pertanto io, d'accordo col Ministro, ho cercato di rimediare a ciò presentando un disegno di legge che conceda questa esenzione.

Credo che sarete tutti d'accordo nell'approvare questo provvedimento poichè, con esso, si concede un beneficio a coloro che, essendo già stati duramente danneggiati, dovrebbero sostenere la spesa della carta da bollo da usare per tutto l'iter di richiesta delle provvidenze disposte dal precedente disegno di legge.

Ritengo opportuno presentare il seguente emendamento aggiuntivo al testo di cui ho già dato lettura:

« Gli onorari notarili, per gli atti notarili e i contratti di cui alla presente legge, sono ridotti alla misura di un quarto ».

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione il testo del disegno di legge originariamente presentato.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura e che diventerà il secondo comma dell'articolo unico.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Giraudo: « Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (2081) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Giraudo: « Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991, già integrato dall'articolo 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre

che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più provincie ».

Anche su questo provvedimento riferirò io stesso brevemente.

L'onorevole Giraudo, promotore del presente disegno di legge, ha ottenuto dalla Camera dei deputati la rettifica di un articolo importantissimo della legge 25 luglio 1952, n. 991:

con questo provvedimento, infatti, si stabilisce il principio che il beneficio non si deve accordare solo al Comune nel suo complesso, ma anche alle frazioni. Questo, perchè le frazioni venivano divise dai Comuni.

CARELLI. Onorevole Presidente, di cavillo in cavillo, noi corriamo il rischio di rendere inoperanti le nostre leggi. Un primo cavillo è rappresentato proprio da questo disegno di legge che pure, sia ben chiaro, io approvo perchè risolve convenientemente un quesito che gli organi burocratici dello Stato non avevano saputo risolvere. Ma è logico che, quando si parla di Comune, si parla di tutto il suo territorio, cioè di tutte le sue frazioni, e l'insistere su questa specificazione dovrebbe ritenersi inutile. Questo provvedimento, perciò, è proprio l'espressione evidente di un movimento rallentatore degli organi burocratici, contro i quali dobbiamo naturalmente prendere una certa posizione.

Aggiungo, inoltre, che da tempo si stabilisce la somma nella determinazione del reddito dominicale e del reddito agrario, ed ancora gli economisti non sono d'accordo su questo punto. Il voler sommare al reddito dominicale il reddito agrario costituisce, secondo me, un errore di conteggio economico, perchè in fondo il reddito agrario si inserisce nella determinazione del reddito dominicale. Questo disegno di legge, come ripeto, l'approviamo per ragioni di praticità, ma quando un'altra volta dovremo stabilire il reddito nei riguardi di una agevolazione da farsi all'agricoltura, dovremo certamente discutere sul fatto di inserire, o meno, nella determinazione del reddito dominicale, anche il reddito agrario, che indirettamente interviene, a mio avviso, alla formazione del reddito dominicale.

Ho voluto fare queste osservazioni, e prego il Presidente di volerne prendere atto ai fini di poter risolvere questo problema di carattere economico e di carattere agrario, in modo che si eviti un errore che ha solo valore fiscale, e non valore reale di economia pura.

Invito anche l'onorevole Ministro a voler esaminare le osservazioni fatte in tal senso, al fine di poter proporre le opportune modifiche.

MONNI. Che il disegno di legge sia necessario ed importante lo dimostra la firma del presentatore, onorevole Giraud, che è persona che si interessa sommamente a tutti i problemi della montagna. Se la difficoltà è stata rilevata, è bene mettervi riparo, tanto se la causa sia di natura burocratica, come ritiene, credo fondatamente, il senatore Carelli, quanto se di altra natura. L'importante, in questo caso, è cercare di eliminare l'inconveniente di interpretazione che si è presentato.

Per quanto riguarda la parte sostanziale della questione, devo dire che non sono le leggi sulla montagna che mancano; ve ne sono alcune veramente provvide, che sono state particolarmente curate dal ministro Colombo, che si interessa di tali cose con tanta passione.

Ma io vorrei pregarlo di voler essere sempre più tenace nel reclamare che le leggi per il miglioramento della montagna, e specialmente per la tutela delle popolazioni montane, abbiano i finanziamenti che sono indispensabili per attuarle. Perchè vano è che si facciano le leggi, che vi siano delle disposizioni provvide, se poi gli enti, che devono applicarle, sono costretti a rispondere agli interessati che mancano i fondi indispensabili.

Questa mi sembra, come ho detto, veramente la parte sostanziale della questione, più che i cavilli di natura giuridica o interpretativa. Ciò che interessa è che gli enti periferici, che sono incaricati di applicare le leggi, abbiano la possibilità di farlo.

Il ministro Colombo è, perciò, da noi vivamente pregato di fare tutto quanto è in suo potere affinché il Ministro del tesoro si renda conto che, quando facciamo le leggi, desideriamo anche che lo Stato metta a disposizione i fondi necessari per la loro attuazione.

RISTORI. Anche noi siamo favorevoli a questo disegno di legge che integra alcune manchevolezze che si sono manifestate nella applicazione pratica della legge del 25 luglio 1952.

Però voglio anch'io sottolineare che tale legge, che riguarda, se non erro, oltre 3.000 Comuni italiani, ha una consistenza di stanziamenti così risibile, che arriva, sotto certi aspetti, a danneggiare gli stessi montanari. Può sembrare un assurdo, questo, ma quando un piccolo proprietario montanaro, o un arti-

giano, si rivolge, per fare le pratiche, ad un professionista, cui deve pagare una certa somma, e poi non può ottenere alcun beneficio per mancanza di fondi, praticamente colui che doveva essere beneficiato viene ad essere danneggiato dalla legge medesima.

Per cui, come giustamente ha detto il collega Monni, quando si emana una legge bisogna presupporre la volontà di adeguati stanziamenti, per una efficace applicazione della legge stessa.

MONNI. Voglio aggiungere che ho potuto constatare, proprio nei giorni scorsi, quale è lo stato di tutte le pratiche che riguardano il miglioramento della montagna, visitando il dipartimento di Cagliari, che è regionale, e quello di Nuoro, che è provinciale. Vi sono migliaia di domande giacenti che comportano un impegno straordinario da parte degli uffici forestali i quali, non avendo personale, debbono fare i sopralluoghi, le istruttorie, tutto quello, insomma, che è necessario per mandare avanti le domande. A Nuoro soltanto vi sono più di 4.000 domande con un solo ufficiale addetto a tutto il servizio, sì che alcune attendono l'istruttoria e l'approvazione da più di due anni.

L'istanza che rivolgo io adesso è stata avanzata, durante la discussione del bilancio dell'Agricoltura, da autorevoli colleghi, ripetutamente e insistentemente. Bisogna fare in modo che il Corpo forestale, che ha avuto enormemente aumentati i propri compiti dalle leggi provvide di cui stiamo parlando, abbia anche la possibilità di applicarle, disponendo di uffici veramente idonei e rispondenti alle nuove necessità.

Ho parlato prima della necessità dei fondi, ed ora parlo di quella di avere del personale. Si creino nuove cariche di ispettori forestali; poichè la scuola ne fornisce un numero molto limitato, si potrebbero autorizzare gli Uffici forestali ad assumere anche personale esterno. Vi sono, in Italia, tanti giovani disoccupati, tanti ragionieri, ed almeno la parte amministrativa potrebbe essere affidata a tali elementi, sotto la guida dell'ispettore forestale. In qualche modo, insomma, occorre rimediare, poichè un dipartimento che consta di un uf-

ficiale e di due o tre guardie, non è un dipartimento.

SALARI. Il collega Monni mi ha prevenuto, perchè volevo richiamare l'attenzione del Ministro appunto su questo aspetto del problema, in quanto non basta il finanziamento, ma occorre trovare uno strumento rapido e sollecito per l'applicazione pratica della legge.

Attualmente l'organico del Corpo forestale non è assolutamente adeguato ai nuovi compiti, nè dal punto di vista quantitativo nè, tanto meno, dal punto di vista qualitativo, poichè, mentre prima era addestrato in vista di particolari scopi di natura esclusivamente forestale, oggi invece, come il titolo stesso della direzione, « foreste ed economia montana », sta a indicare, i funzionari devono avere una diversa preparazione.

Mi unisco, quindi, alla preghiera fatta dal collega Monni, affinchè questo problema sia esaminato.

FABBRI. Dico soltanto che anche noi siamo d'accordo su questo. In realtà, uno dei mali dell'agricoltura è rappresentato da questa massa di leggi che pesano appunto sull'agricoltura, senza risolverne i problemi.

Quindi, noi daremo il nostro voto favorevole al presente disegno di legge, associandoci alle osservazioni fatte ed aggiungendo la nostra raccomandazione affinchè il problema sia preso in considerazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215** » (2069)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Farò io stesso l'illustrazione di questo disegno di legge.

Avendo rilevato che gli stanziamenti anno per anno, anche per leggi speciali, non sono efficaci quando si ha a che fare con opere che hanno una durata superiore ad un anno, molto provvidenzialmente il Governo ha pensato di stanziare la somma di cinquanta miliardi da erogarsi in otto successivi esercizi finanziari. La Camera dei deputati, approvando il disegno di legge, ha però aggiunto un articolo ai due del provvedimento originario. Il nuovo articolo è molto importante, perchè modifica il primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, che diceva testualmente: « Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito il Comitato previsto dall'articolo 3, può obbligare il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espropriare gl'immobili dei proprietari inadempienti a favore del consorzio che ne faccia richiesta ». Secondo il nuovo articolo, il Ministro dell'agricoltura e foreste obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari.

RISTORI. In primo luogo è da rilevare che si intensificano gli stanziamenti agli effetti della bonifica cosiddetta integrale, mentre la Costituzione prevede una limitazione generale permanente della grande proprietà terriera. Ora mi pare che un provvedimento che non discrimina la grande proprietà terriera, ma tende anzi a potenziarla attraverso i contributi previsti dalla legge sulla cosiddetta bonifica integrale, cozzò contro la lettera della Costituzione medesima.

Ma vi è di più: i consorzi di bonifica hanno il voto plurimo, quindi sono statutariamente antidemocratici; e anche se, nella vecchia legge elaborata dal Serpieri, era prevista la possibilità dell'esproprio, a quell'epoca i proprietari venivano espropriati dagli stessi consorzi di bonifica, per cui, se espropri avvennero, questo fu solo a danno dei piccoli proprietari e a tutto vantaggio delle grandi proprietà terriere. Questo disegno di legge prevede l'esproprio obbligatorio per i proprietari che non fanno fronte agli obblighi di legge, e questo è indubbiamente un passo avanti a vantaggio degli enti di riforma. Tuttavia resta il fatto dell'antidemocraticità dei consorzi di bonifica, e il fatto che si viene a potenziare principalmente la grande proprietà. Infatti i lavori di bonifica sono disposti dal Consiglio direttivo del consorzio, di cui fanno parte grandi proprietari terrieri che sono portati naturalmente a far compiere i lavori di bonifica nella loro proprietà, trascurando le proprietà piccole e medie.

Bisogna quindi democratizzare i consorzi di bonifica, come ogni altro Ente parastatale. A questo proposito intendo presentare un ordine del giorno di cui do lettura:

« La Commissione dell'agricoltura del Senato impegna il Governo a presentare entro il mese di ottobre — e potremmo anche dire entro il mese di novembre o dicembre, data la interruzione dei lavori — un disegno di legge che aggiorni la legislazione dei consorzi di bonifica, di guisa che venga abolito il voto plurimo e stabilito il voto *pro capite* ».

CERUTTI. È inutile che io esprima il nostro giudizio riguardo alla legge Serpieri, che è stata creata in altre epoche e con altri concetti, e va quindi riveduta sostanzialmente.

Attraverso essa si concede ai consorzi, che notoriamente sono costituiti da grandi proprietari terrieri in modo quasi esclusivo, la possibilità di disporre del pubblico denaro. Ora, noi siamo recisamente contrari all'organizzazione attuale dei consorzi di bonifica, che va completamente riveduta sulla base dei concetti che guidano la nostra Repubblica democratica.

Di tutto questo disegno di legge approviamo soltanto il secondo articolo, il quale ha

veramente un significato importante, perchè l'autorizzazione di esproprio contenuta nella legge Serpieri è rimasta per tanti anni lettera morta. Questo è avvenuto per due ragioni: in primo luogo perchè l'espropriato doveva essere lo stesso consorzio, in altre parole gli stessi grandi proprietari terrieri, i quali si guardavano bene dal dichiarare la propria inadempienza; e in secondo luogo perchè l'esproprio avrebbe dovuto essere a favore di un Ente che non era attrezzato per diventare proprietario e gestore di aziende agricole. I due concetti di sostituire il Ministro al consorzio e di attuare l'esproprio a favore di Enti appositamente creati sono veramente ottimi.

Ciononostante il nostro Gruppo non potrà dare voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, perchè è convinto che la legge Serpieri vada riveduta completamente. Non dimentichiamo che le tanto celebrate bonifiche sono state il mezzo con il quale molti proprietari terrieri si sono arricchiti a spese dell'Erario pubblico.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Ristori, esso potrebbe essere modificato nel senso di invitare il Governo a cambiare entro breve tempo il sistema di rappresentanza dei cosorziati.

PASTORE. Colgo l'occasione per ripetere qui quanto affermai in sede di discussione del bilancio dell'Agricoltura. Ritengo del tutto inutile l'articolo 2 di questo disegno di legge, perchè il Governo ha tutti i poteri in forza dell'articolo 42 della legge n. 215, ribadita dall'articolo 6 della legge sulla piccola proprietà.

Non è necessario far le leggi, ma applicarle. In provincia di Foggia settantacinque proprietari terrieri erano inadempienti, ma soltanto undici di essi sono stati proposti per l'esproprio. I contadini che invadono i terreni vanno in galera, ma non ci va mai il proprietario terriero. Se si devono fare delle leggi per poi non applicarle, è meglio non farne affatto.

CARELLI. Questo disegno di legge costituisce un notevole passo avanti nella soluzione di un grosso problema.

La legge n. 215 è stata elaborata a scopi puramente produttivistici. L'articolo 2 di questo disegno di legge cerca invece di eliminare l'assenteismo dei proprietari terrieri, che

vengono obbligati a determinate opere di miglioramento. A scopo puramente pratico però sarei stato propenso alla inserzione in questo disegno di legge di un articolo riguardante la cassa per la piccola proprietà contadina, che effettuerebbe l'esproprio e redistribuirebbe i terreni ai contadini, rendendoli direttamente responsabili della loro attività, sotto l'assistenza di organi pagati dallo Stato.

Osservo tuttavia e confermo che gli Enti di riforma hanno un valore sociale, e che i consorzi di bonifica non hanno finora effettuato il lavoro che avrebbero dovuto. Questo provvedimento rappresenta dunque un notevolissimo passo avanti, per cui invito i colleghi dell'opposizione ad affiancarsi a noi nell'approvazione di esso.

RISTORI. La legge prevede, con l'esproprio, una punizione da infliggersi al proprietario inadempiente, ma temo che si verifichino delle contrattazioni con l'espropriando, che potrebbero portare a delle irregolarità.

PRESIDENTE, *relatore*. Non avvengono contrattazioni; l'esproprio si verifica a termini di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei chiarire il significato di questo disegno di legge. Esso è nato come un puro e semplice provvedimento a carattere finanziario per autorizzare una spesa. La Camera dei deputati e il Senato avevano lamentato che per la bonifica mancasse una continuità nell'erogazione dei fondi. Ho perciò fatto presente al Ministero del tesoro che non aveva importanza l'ammontare della somma, quanto il fatto che il Ministero dell'agricoltura potesse contare su di essa per un certo numero di anni, senza essere costretto a presentare ogni anno un nuovo disegno di legge, perdendo un tempo prezioso. Così è sorta l'idea di stabilire un programma per un certo numero di anni.

Ci si accusa di potenziare la legge Serpieri; a questo proposito desidero chiarire un equivoco. La legge Serpieri consta di una parte che riguarda l'esecuzione di opere pubbliche con un margine di riflesso finanziario su privati, e di una parte che riguarda la trasformazione fondiaria, obbligatoria e non; questo

disegno di legge corrisponde al primo aspetto. Anche quando fosse riuscito ad eliminare la grande e la media proprietà, qualunque Ministro al mio posto sarebbe costretto a presentare dei progetti di legge di questo genere, che si occupino di opere pubbliche di bonifica, sia sotto l'aspetto della manutenzione, sia sotto l'aspetto di costruzioni nuove, come canali o strade. Anche alla Camera è sorto il problema del voto *pro capite* e quello della trasformazione fondiaria. Infine si è accettato questo articolo 2 modificativo dell'articolo 42 del decreto del 1933, articolo 2, sul quale mi pare non si possano fare obiezioni.

Per quel che riguarda l'ordine del giorno, non posso accettarlo nella forma in cui mi è stato sottoposto, perchè so che non potrei mantenere un impegno di quel genere. Sono anche io dell'opinione che la legislazione riguardante i consorzi di bonifica vada modificata, ma non so se sarei in grado di mantenere l'impegno per l'abolizione del voto plurimo.

Sono a favore di una più adeguata proporzionalità delle forze che operano all'interno dei consorzi di bonifica. I consorzi non sono enti a puro e semplice carattere politico o amministrativo, ma hanno un carattere economico, ed in essi in certo modo diritti ed obblighi si ripercuotono in relazione anche alla diversa potenzialità economica dei singoli. Naturalmente questo principio non deve essere portato alla esasperazione, altrimenti si avrebbe la soggezione di una categoria ed il trionfo dell'altra. Per queste ragioni non posso accettare l'ordine del giorno così come è ora concepito. Nell'altro ramo del Parlamento si è concordato un ordine del giorno il quale, dopo aver auspicato la presentazione di un disegno di legge che aggiorni la legislazione sui consorzi di bonifica, chiede che le norme siano fatte in modo che le varie forze che agiscono all'interno dei consorzi siano diversamente e più equamente equilibrate. Mi sono impegnato ad agire in questo senso e a fare il possibile perchè in autunno si possa presentare un disegno di legge per l'eliminazione di questo inconveniente che è fonte di tante discordie.

FABBRI. Poichè noi subordiniamo il nostro voto sul disegno di legge all'approvazione del-

l'ordine del giorno, chiediamo che questo sia posto in votazione prima dell'approvazione del disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se i senatori concordano press'a poco con le idee che ho esposto, sarà facile compilare un nuovo ordine del giorno che io possa accettare.

FABBRI. Posso essere in errore, ma ritengo che i presentatori di un ordine del giorno abbiano il diritto di chiedere che sia posto ai voti prima della votazione del disegno di legge.

MONNI. Vorrei far osservare che questo provvedimento è stato già approvato alla Camera dei deputati. L'opposizione non trova nessun argomento da opporre all'approvazione di questo disegno di legge. La materia contenuta nell'ordine del giorno fra l'altro è estranea al contenuto del disegno di legge, e il Ministro ha già dichiarato che intende adoperarsi per la revisione della legislazione sui consorzi.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di:

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanz. 1957-58			
» 4,5	»	»	1958-59
» 5	»	»	1959-60
» 7	»	»	1960-61
» 7,5	»	»	1961-62
» 7,5	»	»	1962-63
» 7,5	»	»	1963-64
» 7,5	»	»	1964-65

(È approvato).

Art. 2.

Il comma primo dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulta impossibile la esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari ».

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di 3,5 miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

SALOMONE. Presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura del Senato invita il Governo a presentare un provvedimento che aggiorni la legislazione della bonifica integrale per quanto attiene agli statuti dei Consorzi di bonifica, sì da rendere tali organi più largamente rappresentativi della piccola proprietà ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'accetto.

RISTORI. Non insisto sul mio ordine del giorno. Dichiaro, a nome del mio gruppo, che ci asterremo dalla votazione dell'ordine del giorno Salomone.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'ordine del giorno dal senatore Salomone accettato dal Governo e da chi vi parla, come relatore.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvidenze creditizie per la zootecnia » (2065) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze creditizie per la zootecnia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale io stesso riferirò.

Il Governo italiano firmò, il 30 ottobre 1956, un accordo con gli Stati Uniti, in base al quale detto Governo concedeva al Governo italiano cotone, granoturco, tabacco ed altro. Nello stesso tempo, e questo era previsto nell'articolo 2 di quella convenzione, il Governo degli Stati Uniti fece al Governo italiano un prestito di 46,8 milioni di dollari, pari a 29 miliardi 250 milioni di lire, derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli di cui trattasi. Voi sapete che il Governo degli Stati Uniti dava questa merce, che si vendeva, ed il cui ricavato costituiva il prestito che detto Governo dava a quello italiano. Naturalmente, questa somma cospicua fu divisa in vari settori: per il Mezzogiorno furono accordati 12.365.000.000; per il credito a medio e lungo termine a favore dell'industria e della esportazione 6.865.000.000; per i programmi di costruzione e arredamento nel settore industriale e commerciale 5.000.000.000; per i programmi di sviluppo dell'agricoltura 5 miliardi. È appunto di questa somma che noi oggi ci dobbiamo occupare.

Questi 5 miliardi vengono dati per l'incremento e la produzione di animali da carne, nonchè per il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova, ed in genere per tutto ciò che è necessario per lo sviluppo della zootecnia.

DE GIOVINE. Basta leggere il primo articolo di questo disegno di legge per vedere come i fondi dovrebbero essere destinati, in tutto il ciclo della produzione zootecnica. Senonchè, io trovo contraddizione tra il testo dell'articolo 1 previsto dal disegno di legge ministeriale e il testo dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati, poichè in questo manca l'ultima parte « nonchè per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti », necessaria, secondo me, per completare la prima parte dell'articolo 1, cui si fa riferimento anche nell'articolo 4.

Io presento quindi un emendamento aggiuntivo, allo scopo di ripristinare tale brano soppresso.

CARELLI. La contraddizione rilevata dal collega De Giovine esiste realmente; infatti all'articolo 4 si parla di acquisti e di opere, mentre all'articolo 1 si parla soltanto di acquisti, a meno che non si vogliano considerare opere quelle incluse nella frase « della lavorazione e della conservazione », poichè forse la costruzione di fabbricati e l'acquisto di macchinari è un concetto implicito. Mi sembra, però, che si debba accogliere quanto propone il senatore De Giovine. E, dato che siamo in fase di emendamenti, vediamo se è possibile perfezionare questo provvedimento.

Nell'articolo 1 è detto che si vogliono favorire i piccoli agricoltori e le cooperative, ma noi sappiamo che l'attività della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni è puramente industriale, sistemata al di fuori dell'ambito agricolo in quanto è un orientamento di speculazione, a meno che gli agricoltori non si vogliano riunire e gestire, essi stessi, un'attività di carattere agricolo inserita nell'economia aziendale.

Ma, in realtà, non si riuniscono tutti gli agricoltori di una provincia, se ne riuniscono

solo alcuni, i più facoltosi, ed impiantano, al di fuori delle associazioni e delle organizzazioni, un sistema industriale di carattere speculativo per convogliare, verso la loro industria, tutta la produzione carnea della provincia. Ora, bisognerebbe veramente evitare che, nel settore dell'agricoltura, si inserisse l'elemento speculativo. La legge vorrebbe, è vero, che tutte le associazioni riunite organizzassero e gestissero industrie di questo genere, ma poichè i piccoli agricoltori non si presentano e non affrontano mai un lavoro di tale genere, e poichè altri più grandi non vogliono crearsi dei fastidi, si riuniscono sempre i 3 o 4 elementi più provveduti, più capaci, ed operano come stanno operando in alcune provincie. E l'organismo che si viene a creare, a fondo speculativo, che fa parte del settore industriale, grava naturalmente sul sistema economico di tutta la provincia.

Noi dovremmo, perciò, evitare che si dia un aiuto finanziario a persone che perseguono fini di speculazione. Se noi diciamo « finanziamenti a favore delle associazioni degli agricoltori », possiamo anche venire incontro alle reali esigenze dell'agricoltura, ma se lasciamo libera l'iniziativa, in questo caso privata, veniamo a compromettere, in un certo senso, l'economia delle varie zone.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè, in sostanza, ciò che il senatore Carelli dice riguarda la esecuzione della legge, gli suggerirei di presentare un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a tener presente quanto egli ha detto, e ad applicare effettivamente la legge a favore dei piccoli agricoltori e delle cooperative.

CARELLI. Devo aggiungere, e di questo do atto al Governo, che l'indirizzo della legge è esatto, è sano, poichè vi si esalta la produzione della carne, che è l'unico orientamento tecnico che, in questo momento, si deve dare alla nostra economia.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Riguardo alla contraddizione rilevata nel presente disegno di legge, ricordo che è sorta in quanto il primitivo testo dell'articolo 1, presentato dal Ministero,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84ª SEDUTA (25 luglio 1957)

è stato modificato dalla Camera dei deputati. L'emendamento proposto dal senatore De Giovine, quindi, significa praticamente il ripristino del testo ministeriale.

LIBERALI. Io proporrei, in seguito alle osservazioni che sono state fatte, di rivedere con più tranquillità questo disegno di legge, poichè vi sono molte cose da considerare. L'articolo 4 dice, ad esempio, che gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui all'articolo 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni.

Poichè vi sono delle imprese che hanno già ricevuto qualche contributo, anche se modestissimo, questo fatto precluderebbe loro la possibilità di ricevere un contributo maggiore e più adeguato.

Io sono d'avviso, perciò, che non si sia preparati a discutere bene questo disegno di legge, e domando al Presidente di metterne ai voti il rinvio, affinchè si possa studiare meglio, e si possa concordare col Ministero un provvedimento più completo.

PRESIDENTE, relatore. Se noi riteniamo che l'aiuto derivante da questo disegno di legge sia urgente per la zootecnia, dobbiamo allora accettare questo provvedimento con tutti i suoi difetti, salvo la rettifica suggerita dal senatore De Giovine; questo per affrettare soprattutto l'incremento della carne da macello, che oggi rappresenta una necessità. È chiaro che un rinvio porterebbe la discussione di questo disegno di legge ad epoca piuttosto lontana; quindi, se noi pensiamo che un soccorso sia urgente, sia pure in forma più o meno congrua, dobbiamo accettare il disegno di legge così com'è.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Se l'unica obiezione che viene fatta è quella relativa alla cumulabilità dei benefici, si tratta di materia sulla quale noi possiamo discutere, fermo restando, però, che uno dei principi generalmente ammessi e incontrastati della nostra legislazione è appunto quello che i benefici non si cumulano. Un altro principio che riguarda queste leggi di contributi, poi, è quello che essi non si danno

per le opere già fatte od iniziate, ma per le opere da farsi, previa autorizzazione dell'organo competente. Sono, questi, principi che direi sarebbe opportuno salvare, altrimenti si rischia di spendere 5 miliardi per dare dei contributi a coloro che hanno già fatto ciò che dovevano fare, senza creare, così, niente di nuovo; poichè si sa bene quanti sono gli artifici che vengono usati per distorcere il senso delle leggi.

Se poi vi sono delle altre obiezioni, ed io ho visto che le osservazioni fatte sull'articolo 1 sono valide, vorrei in tal caso chiedere ai senatori se non ritengano di potersi riunire oggi nel pomeriggio o domani mattina per vedere di risolverle. Faccio questa proposta non per una fretta ingiustificata: come sapete, noi riceviamo questi fondi attraverso l'utilizzazione di contropartite di merci; si tratta quindi di fondi esteri che vengono messi a disposizione, in base, naturalmente, ad accordi ed intese internazionali, poichè tutti sanno che sono state anche votate le leggi con le quali si approva lo stanziamento in bilancio di questi fondi. Queste cose dovrebbero, anche se non sempre questo avviene, procedere con una certa velocità, ed io non vorrei trovarmi in seguito di fronte a delle difficoltà sul piano dei rapporti con il Dipartimento dell'Agricoltura, il Dipartimento di Stato e l'Ambasciata, che mettono a disposizione queste somme.

Pur approvando, perciò, che la questione venga riesaminata, vorrei pregare che questo avvenisse entro un breve termine di tempo, in modo che io possa riportare subito alla Camera il disegno di legge per farne approvare le eventuali modifiche.

LIBERALI. Non insisto nella richiesta di rinvio.

FERRARI. Effettivamente mi sembrerebbe superfluo rinviare la discussione, dato che concordiamo sull'emendamento proposto dal senatore De Giovine, e che possiamo subito chiarire ulteriormente l'articolo 1. A questo scopo io propongo, laddove il testo dice « finanziamenti a favore di agricoltori », di aggiungere la parola « esclusivo », in modo che si legga « finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori ».

Dove lo stampato della Camera dice, poi, « con preferenza a piccoli agricoltori e coope-

native », modificarei la parola « preferenza » in « precedenza », ed aggiungerei la parola « agricole », in modo che si legga « con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole ».

Chiarito questo, mi sembra venga superata qualsiasi difficoltà, poichè si evitano così quelle che potrebbero essere le speculazioni commerciali o industriali.

CARELLI. Approvo la proposta del senatore Ferrari, che ci permette di continuare la discussione sul presente disegno di legge.

GRAMEGNA. Io desidererei che il rappresentante del Governo facesse conoscere i motivi per cui dalla Camera sono state apportate delle modifiche al presente disegno di legge.

Questo disegno di legge vuole, in sostanza, potenziare la produzione delle carni nel nostro Paese, concedendo dei benefici, di preferenza, ai piccoli agricoltori ed alle cooperative. Ora, mi pare che il pericolo cui ha accennato il collega Carelli non possa esistere: infatti, se l'agricoltore richiede che gli siano concessi i mezzi per attuare le opere necessarie alla produzione di animali da carne, non può sorgere una società di parecchi agricoltori a fini speculativi, nè tanto meno, una società irregolare, poichè soltanto le cooperative hanno la possibilità di svolgere le opere di cui all'articolo 4. Il disegno di legge riguarda, perciò, solo i singoli agricoltori, che hanno la possibilità di associarsi in cooperative, non le società di diritto, e quando sia chiarito che tali agricoltori, o cooperative di agricoltori, non possono avere fini speculativi nel richiedere i finanziamenti concessi da questo disegno di legge, mi sembra che esso possa essere approvato; in tal modo sarà evitato il rinvio e sarà possibile andare incontro alle necessità accennate dal Ministro.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo sulla formulazione modificata dell'articolo 1.

Voglio però chiarire quali sono le ragioni che hanno ispirato la Camera dei deputati nel modificare il testo governativo. La Camera si è pronunciata sulla base di questo ragionamento: se accanto ai finanziamenti per la pro-

duzione di animali da carne si concedono anche contributi per ciò che riguarda le attrezzature fisse, una parte notevole del fondo verrà assorbita da questo, poichè si tratta di opere che richiedono l'impiego di somme notevoli.

Io penso però, ricollegandomi a quanto ha giustamente detto il senatore Gramegna, che, in ogni caso, queste attrezzature fisse vengono fatte da agricoltori o da cooperative di agricoltori, quindi il campo di applicazione resta sempre legato al settore dell'agricoltura. Di più, questo provvedimento per la prima volta stabilisce una connessione tra la produzione, la trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli; e uno dei gravi difetti strutturali di tutto il nostro organismo economico, che si risolve in danno per gli agricoltori, sta proprio nel fatto che gli agricoltori si sono sempre limitati a fare esclusivamente gli agricoltori, cioè raramente sono divenuti trasformatori, ed ignorano i problemi del commercio. Il giorno in cui si riuscisse a realizzare, anche in modo numericamente limitato, quello che ora ci proponiamo, eserciteremmo indubbiamente, nel nostro Paese, una funzione pilota, forse anche una certa funzione calmieratrice; e, pur non illudendomi che si raggiungano grandi risultati, qualcosa certamente si realizzerà, almeno come esempio.

Ecco perchè io consento di estendere il finanziamento anche alle attrezzature.

Per quanto riguarda la possibilità di speculazioni, concordo su quanto ha detto il senatore Gramegna.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, è autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di un fondo di rotazione per finanziamenti a fa-

vore di agricoltori, con preferenza piccoli agricoltori e cooperative, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonchè il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi, e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Ferrari i seguenti emendamenti: aggiungere la parola « esclusivo » dopo la parola « favore »; sostituire la parola « preferenza » con la parola « precedenza »; aggiungere la parola « agricole » dopo l'altra « cooperative ».

Se non si fanno osservazioni, li metto ai voti contemporaneamente.

(Sono approvati).

È stato inoltre presentato dal senatore De Giovine il seguente emendamento: alla fine dell'articolo aggiungere la frase « nonchè per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi del punto d) dell'Accordo sui prodotti agricoli stipulato il 30 ottobre 1956, è autorizzato il prelevamento di somme fino alla concorrenza di cinque miliardi di lire, da destinare alla costituzione di un fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonchè il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi, e di quan-

to altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonchè per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio dei prodotti ».

(È approvato).

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata, e saranno quindi versate ad un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia ».

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal Fondo.

Sulle disponibilità del fondo saranno concesse anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il riparto delle disponibilità del fondo tra i vari Istituti sarà effettuato con decreti del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste.

La restituzione delle anticipazioni e le modalità di effettuazione delle operazioni saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e foreste e gli Istituti.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate, dedotta la quota di ammortamento del prestito di cui all'articolo 1, alla concessione di ulteriori anticipazioni agli Istituti.

(È approvato).

Art. 3.

I rischi delle operazioni sono a carico degli Istituti.

La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verrà stabilita con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e foreste, avuto ri-

guardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sarà stabilito con la convenzione di cui al precedente articolo 2.

Oltre al pagamento delle annualità comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatori a qualsiasi titolo.

L'ammortamento dei prestiti o mutui sarà effettuato in un periodo non superiore a 7 anni.

(È approvato).

Art. 4.

Gli acquisti e le opere finanziate coi prestiti di cui al precedente articolo 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni.

La concessione dei predetti prestiti da parte degli Istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle Regioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

CERUTTI. Poichè il collega Liberali aveva prima espresso il dubbio che, in questo articolo, si escludesse la possibilità del finanziamento a coloro che hanno già avuto dei contributi, anche se inadeguati, mi sembra opportuno precisare nuovamente che l'aver ottenuto dei contributi non esclude, per una cooperativa agricola, la possibilità di un prestito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Alle operazioni previste dalla presente legge ed agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Le convenzioni previste dall'articolo 2 sono esenti da tassa di bollo e di registro.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato a concedere, quando non vi sia sufficiente disponibilità nazionale, l'esenzione del dazio doganale per l'importazione, da parte degli allevatori, singoli od associati, di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, da effettuare per contingente.

Le concessioni di cui al comma precedente saranno subordinate all'osservanza delle norme che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fisserà nel regolamento alla presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56** » (2082).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84ª SEDUTA (25 luglio 1957)

« Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge che illustrerò brevemente.

Abbiamo approvato — è trascorso un anno — un disegno di legge che prevedeva la concessione di contributi per il settore olivicolo. In occasione della approvazione di quel disegno di legge, si disse che le provvidenze erano insufficienti. La buona volontà del rappresentante del Governo, che si persuase che si poteva fare ancora qualcosa di più, ha portato alla presentazione del disegno di legge in esame il quale, se è vero che riguarda il credito, contiene anche un'altra parte importantissima, cioè quella delle esenzioni fiscali e della rateizzazione sino a sessanta aliquote. Aggiungo *per incidens* che abbiamo inoltre all'ordine del giorno un progetto di legge che porta, come prima firma, quella del senatore Salari e che in sostanza si può considerare della stessa natura di questo da me illustrato; ma su di esso la Commissione di finanza ha dato parere negativo per mancanza di copertura.

GRAMEGNA. Non ho potuto dare che un sommario sguardo al disegno di legge in esame. In linea di massima sono favorevole. Però credo che esso non dovrebbe avere solo lo scopo di ricostituire gli oliveti danneggiati per le gelate, ma ritengo che dovrebbe perseguire un più ampio fine sociale, particolarmente nelle Puglie. In quelle zone, gli olivi sono stati completamente distrutti e l'agricoltore non può rifarsi in alcuna maniera perchè, per la natura carsica di quel terreno, esso non è adatto ad altro che alla coltivazione dell'olivo.

Sarebbe poi opportuno che il disegno di legge contenesse una norma che affermasse che « potranno godere dei benefici stabiliti dal disegno di legge, coloro i quali dimostreranno di eseguire il lavoro anche attraverso l'opera dei propri familiari ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma è così, senatore Gramegna!

SALARI. Premettendo che mi riferisco al disegno di legge da me presentato sulla ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo (n. 2016) oltre che al provvedimento in esame, io affermo che ci troviamo di fronte due disegni di legge che traggono origine dagli stessi presupposti, rappresentati dalla gravità del disastro della gelata del 1956. Ritengo inutile ripetere l'estensione dei danni causati dalle gelate che hanno colpito in particolare modo le zone olivicole dell'Italia centrale, come pure ricordare l'insufficienza delle disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1956, n. 839. Su tale presupposto è d'accordo anche il Governo, poichè ne tratta nella relazione al disegno di legge attuale. Come s'intende provvedere per sanare le conseguenze di quanto abbiamo accennato? Il disegno di legge di iniziativa governativa prevede agevolazioni creditizie e rateizzazione degli oneri fiscali. Il disegno di legge presentato da me e da altri colleghi prevede contributi e, anzichè rateizzazione degli oneri fiscali, la soppressione per un determinato periodo di tempo, a seconda della minore o maggiore gravità dei danni subiti, degli oneri fiscali.

I colleghi sono chiamati a decidere se approvare soltanto il disegno di legge di iniziativa governativa oppure l'altro di iniziativa parlamentare, oppure fare in modo che da tali distinti disegni di legge venga fuori un unico provvedimento. Penso che l'unica soluzione umana, giuridica e politico-sociale sia quella di far sì che questi due provvedimenti si fondano e diano origine ad un unico provvedimento legislativo perchè, secondo me, il disegno di legge di iniziativa governativa non risponde che in minima parte alle esigenze più elementari ed inderogabili di tutti gli olivicoltori d'Italia ed in particolare modo di quelli dell'Italia centrale.

Quando anche a questi olivicoltori noi avessimo concesso quelle agevolazioni creditizie che prevede il disegno di legge di iniziativa governativa, noi avremmo dato sempre molto poco. È noto infatti che generalmente le agevolazioni creditizie vanno a finire nelle mani di categorie ben distinte e qualificate, cioè quelle dei grandi agricoltori, mentre ben raramente ne fruiscono i piccoli e i medi. Le piccole aziende, per considerazioni di vario ordine e

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)84^a SEDUTA (25 luglio 1957)

natura, non potranno mai adeguatamente fruire di agevolazioni creditizie, sia perchè queste presuppongono lo svolgersi e lo espletarsi di formalità che per i piccoli agricoltori sono insormontabili, sia, soprattutto, per considerazioni di carattere economico.

Per quanto riguarda la proprietà olivicola posso affermare che questa proprietà è largamente e profondamente frazionata. Ora, supponete che un piccolo proprietario di 100, 200, 500 olivi tutti distrutti, piantati su un terreno non altrimenti utilizzabile perchè roccioso, sassoso, terreno non suscettibile di nessun'altra coltura al di fuori dell'olivo, chieda una agevolazione: come potrà ottenerla quando si richiedono garanzie che egli non potrà fornire perchè sa di possedere un pezzo di terra che non vale niente e che, se posto in vendita, nessuno compra?

Ritengo quindi il provvedimento monco, perchè diretto solo verso una piccola parte di beneficiari che sono, tra l'altro, coloro che meno avrebbero bisogno di aiuti. Si parla di rateizzazione degli oneri fiscali: nella relazione al disegno di legge presentato da me e da altri senatori, è lungamente e dettagliatamente spiegato quali sono gli oneri fiscali che gravano sulla terra allo stato attuale. A conclusione di tali spiegazioni si forniscono anche le cifre: su un ettaro di terreno coltivato ad olivo gravano 29.012 lire di contributo normale, in più gli oneri dei contributi locali; lo Stato grava per 1.686 lire. Tutto il resto è di competenza del Comune, della Provincia ed altri Enti. Noi, per ragioni di giustizia, sulle quali non è assolutamente il caso di discutere, dobbiamo ammettere che i tributi si debbono pagare in conseguenza della proporzione di un reddito che si percepisce; ora, se vi dimostro che non c'è alcun reddito per uno, due, dieci o quindici anni, mi domandó quali criteri di giustizia sono quelli che oggi possono essere invocati ed in base ai quali si propone la concessione benevola, pietosa della rateizzazione dei tributi. Io sostengo che i contributi non devono essere rateizzati, ma aboliti del tutto perchè in conseguenza delle gelate questa povera gente non percepisce più nulla, essendo, la sua unica fonte di guadagno, andata distrutta.

Il mio rilievo è di ordine umano, giuridico e politico-fiscale. Nessuno credo potrà dimo-

strare che lo Stato è autorizzato ad esigere un contributo per un reddito che non esiste più.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, preso in se stesso, non può meritare la nostra approvazione; noi potremmo soltanto addentrarci nella discussione, sempre che il rappresentante del Governo fornisca assicurazione che il disegno di legge di iniziativa parlamentare verrà preso in esame contemporaneamente, allo scopo di raggiungere quegli obiettivi di cui vi ho esposto i punti salienti. Questo ultimo disegno di legge, infatti, a mio avviso, risponderebbe meglio allo scopo che ci siamo prefisso.

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare prevede:

1) esenzione fiscale per un periodo di tre anni per tutti gli oliveti che abbiano perduto non meno del 50 per cento della produttività. È esperienza comune che la gelata dell'anno scorso mentre ha quasi distrutto il raccolto, ha ridotto presso che al minimo il raccolto di quest'anno e forse anche quello dell'anno prossimo. Un olivo gelato per tre anni non dà il prodotto o, se lo fornisce, la sua quantità è minima;

2) esenzione dalle tasse per dieci anni per gli oliveti che abbiano subito perdite ancora maggiori;

3) contributo da 350 a 700 lire, rispettivamente per ogni olivo risanato o per ogni nuovo olivo piantato.

Credo sufficientemente chiaro lo spirito di tale disegno di legge, anche se spesso accade che un disegno di legge appena approvato risulti poco operante. Attualmente si sta tanto parlando del Mercato comune: vorrei chiedere cosa si propone di conferire il Governo al Mercato comune, se noi cominciamo a non interessarci a questi prodotti tipicamente italiani e mediterranei.

Il disegno di legge di iniziativa parlamentare inquadra il problema più organicamente che il disegno di legge di iniziativa governativa perchè prevede e provvede a tutte le esigenze del settore interessato.

Per concludere, non posso assolutamente dare la mia approvazione al disegno di legge di iniziativa governativa se non esaminato in-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84ª SEDUTA (25 luglio 1957)

sieme al disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE, *relatore*. Il disegno di legge del senatore Salari non ha il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, alle cui decisioni non possiamo, evidentemente, opporci, nel qual caso la discussione dovrebbe proseguire in Aula. Lascio perciò alla Commissione di giudicare se sia il caso di operare una *commistio* dei due disegni di legge, o non sia preferibile discutere ora soltanto il disegno di legge governativo, in attesa che quello del senatore Salari venga perfezionato e ottenga un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro. Il parere che abbiamo lascia infatti intendere che il suo tenore potrebbe cambiare in seguito a qualche modifica apportata al testo.

Non mi sentirei d'altra parte di suggerire che il testo del senatore Salari fosse usato come emendamento a quello governativo al nostro esame, perchè se alcune disposizioni contenute negli articoli del testo del senatore Salari, portanti oneri finanziari, fossero trasfuse nel testo del Governo, non avendo il testo del senatore Salari avuto il parere favorevole della 5ª Commissione, si dovrebbe rinviare in Aula il disegno di legge governativo, con grave danno per gli agricoltori, che vedrebbero dilazionata l'approvazione del disegno di legge in esame.

SALARI. Sono spiacente di non poter accettare l'opinione del Presidente. In primo luogo il disegno di legge di iniziativa parlamentare consta di due parti sostanziali, come ho precisato, e la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere sfavorevole solo per la parte relativa al contributo; in secondo luogo sono convinto che il Governo non si sia ancora reso conto della gravità della situazione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci rendiamo invece perfettamente conto della gravità della situazione, che abbiamo fatto anche controllare dai nostri tecnici. Non posso accettare queste sue parole, senatore Salari!

SALARI. Confermo le mie parole, e proseguo affermando che non mi pare molto serio

da parte del Governo, per fronteggiare le conseguenze del cataclisma dell'anno passato, emanare provvedimenti a singhiozzo. Ne abbiamo già uno di un anno fa, ora ne avremo un altro press'a poco coincidente, e poi ne dovremo ancora emanare un terzo. Sarebbe molto più opportuno ed anche più produttore esaminare i due disegni di legge insieme, costi quel che costi, anche se occorre più tempo. Esaminiamo una volta tanto il problema *ab imis*. Sono convinto che ella personalmente, signor Ministro, ha fatto quanto ha potuto, ma ritengo di aver diritto di chiedere che ottenga dal Governo di far ancora di più per raggiungere un criterio di assoluta, o relativa, ma sufficiente giustizia nei confronti delle regioni che sono state semidistrutte e sconvolte dalle gelate dell'anno scorso.

Del resto, ringrazio il Ministro per quanto ha già fatto in favore degli olivicoltori, perchè non possiamo dimenticare la legge n. 839. Conosciamo le difficoltà che egli ha dovuto superare per ottenere nuovi stanziamenti e soprattutto per i sessanta ratei per coloro che devono pagare le imposte. Soltanto formulo la preghiera di persistere per ottenere, se possibile, di più.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero che si conosca chiaramente la mia opinione.

Noi ci troviamo di fronte al più favorevole provvedimento sul credito che sia mai stato fatto: un credito che, se ha un difetto, è quello di essere in qualche modo sganciato da alcune forme, per così dire, tipiche del credito di miglioramento, proprio per un senso di maggior larghezza. Abbiamo infatti voluto fondere insieme le caratteristiche del credito di miglioramento con quelle del credito di esercizio. Diamo al piccolo olivicoltore una cifra per rifare la sua azienda, per otto anni gli facciamo pagare solo il tre per cento, e cominciare l'ammortamento del mutuo soltanto al nono anno, e per un periodo di dodici anni.

Contrariamente alle affermazioni del senatore Salari ho quindi la coscienza di venire incontro, con grande comprensione, alle necessità degli olivicoltori, superando quanto abbiamo fatto per gli alluvionati del Polesine, del Piemonte e di altre regioni d'Italia.

Sono contrario ai contributi, e se la Commissione finanze e tesoro avesse dato parere favorevole, avrei espresso ora in questa sede parere contrario a delle forme di contribuzione di questo tipo che rappresentano delle erogazioni di pubblico denaro il cui impiego non può essere controllato.

La forma di esenzione fiscale che siamo riusciti ad ottenere faticosamente ha il suo valore, perchè gli olivicoltori danneggiati non pagheranno fino al 1959; nel frattempo si fanno gli accertamenti e le revisioni degli estimi catastali, il che vuol dire che se è venuto meno il cespite di guadagno, l'olivicoltore non pagherà nessuna tassa. Chi avrà avuto distrutto l'oliveto non avrà nulla da suddividere nelle sessanta rate e non pagherà nulla; chi ha conservato qualcosa è giusto che su questo paghi, sia pure in forma ridotta.

Un'altra questione che vorrei sottoporre all'esame della Commissione è questa: restano in vigore le norme specifiche per le quali sono state già date delle disposizioni periferiche, e cioè, dal momento che tutte le operazioni per la ricostituzione degli oliveti sono equiparate con una circolare ministeriale alle norme relative al ringiovanimento degli oliveti, per cui c'è una legge — se non erro del 1931 — che concede una esenzione decennale, quelle norme restano pienamente in vigore, e noi le applicheremo integralmente. Credo che questa non possa essere chiamata una visione frammentaria.

I senatori avranno avuto inoltre modo di notare che nel disegno di legge ho parlato di credito, ma non di credito di miglioramento, e ciò in base ad una ragione precisa: per ammettere la possibilità della coincidenza dei due contributi.

Ho preso veramente a cuore la gravissima situazione degli olivicoltori delle zone danneggiate, e per questo prego la Commissione di approvare il disegno di legge. Sono convinto che abbiamo fatto un'opera veramente seria e che può essere di grande e notevole aiuto per gli olivicoltori.

Osservo ancora, in base ad alcune considerazioni del senatore Gramegna, che nelle norme riguardanti il credito dominicale sono comprese tutte le sovrimposte.

SALARI. Ma abolendo una imposta sopravvive la sovrimposta.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il termine « sovrimposte » si riferisce alle sovrimposte comunali e provinciali. Questo è il valore del termine nella legge, salvo che non gli si voglia dare un'interpretazione autonoma. In ogni caso si può precisare nel disegno di legge che si intende « provinciale e comunale ».

C'è ancora il problema dei contributi unificati, ma credo che non sia il caso di inserirlo nel testo, perchè la prassi fa sì che tutto ciò che si riferisce alle imposte erariali e alle sovrimposte rientri nelle norme di carattere esecutivo.

GRAMEGNA. Se l'imposta scompare non ci può essere sovrimposta.

SALARI. Non è così: il Comune e la Provincia seguitano a percepire la sovrimposta.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 8 toglie ai Comuni ogni discrezionalità.

ROGADEO. Il disegno di legge presentato dal Ministro, oltre al grande pregio di stanziare una cifra per riparare i danni prodotti dalle gelate, presenta anche un pregio di carattere morale, in quanto risveglia il senso della fiducia negli agricoltori. Il rateizzo nell'ammortamento del mutuo ha un effetto molto forte su di essi. Sono d'accordo con il senatore Gramegna circa le cautele e le garanzie che si debbono avere per essere certi che la somma stanziata sia utilizzata effettivamente a termini di legge, ma certamente il Ministero troverà il modo di impedire che avvengano irregolarità.

Vorrei pregare inoltre il Ministro di pensare anche al modo di difendere il prodotto degli olivi che verranno ricostituiti. C'è una legge sulla classificazione degli olii che ha bisogno di esser riveduta, perchè permette molte frodi. Quando saranno in funzione queste due leggi gli olivicoltori non saranno più della povera gente che viene continuamente a chie-

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)84^a SEDUTA (25 luglio 1957)

dere aiuto, ma saranno viceversa in grado di dare un contributo all'economia nazionale.

FEDELI. Mi pare che già il collega Gramigna abbia espresso a nome del nostro Gruppo un giudizio positivo sul disegno di legge governativo, salvo un esame particolare dei singoli articoli. Ma ho avuto l'impressione che si voglia sostituire questo disegno di legge al disegno di legge Salari, la qual cosa non è possibile.

Il disegno di legge in questione è certamente molto importante, perchè dà la possibilità a tutti i piccoli e medi proprietari di usufruire di un notevole vantaggio, ma escludiamo assolutamente — ripeto — che esso possa sostituire o riassumere in sé il disegno di legge Salari.

RISTORI. Onorevoli colleghi, io desidero precisare quanto segue: il 13 aprile 1956, subito dopo le gelate dell'inverno, fu presentato il primo disegno di legge in favore delle zone colpite ad iniziativa dei senatori Sereni, Lussu ed altri. Tale disegno di legge è stato, non dico sabotato, ma tenuto in non cale da parte della Commissione. Ora, mentre il primo disegno di legge prevedeva lo stanziamento di 50 miliardi, 20 dei quali per i danni subiti dalla produzione e 30 miliardi per il ripristino delle coltivazioni, soprattutto degli olivi, il provvedimento che scaturì dalla iniziativa governativa si limitò allo stanziamento di 10 miliardi, per giunta ripartiti in cinque annualità.

Si precisò in quella occasione che il disegno di legge di iniziativa governativa assorbiva tutti gli altri progetti di legge presentati per iniziativa parlamentare, sia alla Camera che al Senato. Successivamente, in data 5 giugno 1957, ad iniziativa dei senatori Salari, Cingolani ed altri, è stato presentato un nuovo disegno di legge. Oggi, infine, ci troviamo di fronte ad un secondo disegno di legge di iniziativa governativa. Sotto un certo punto di vista si può dire che contenga elementi positivi; ma ha ragione il collega Salari, ad esempio, quando afferma che è legittimamente preoccupato delle difficoltà che incontreranno i piccoli proprietari per arrivare a beneficiarne.

Il Governo inoltre non potrà impedire che il disegno di legge del senatore Salari venga prima o poi discusso; anzi, sarebbe opportuno che

il disegno di legge Salari venisse trasferito in Aula congiuntamente al disegno di legge presentato a suo tempo dai senatori Sereni, Lussu ed altri. È in questa circostanza che il Governo dovrà prendere posizione: se non si otterrà l'approvazione, si potrà dire che avremo fatto il possibile per andare incontro alle esigenze dei danneggiati dalle gelate e dalle avversità atmosferiche. Tale il mio pensiero. Ci dichiariamo comunque favorevoli alla approvazione del disegno di legge in esame.

FABBRI. Se non andiamo errati, è la seconda o la terza volta che la Commissione agricoltura si interessa del doloroso, grave problema dei danni delle gelate del 1955-56. Quando fu discusso il provvedimento che divenne poi la legge 26 luglio 1956, ebbi a chiedere al rappresentante del Governo se il disegno di legge che si esaminava in quella occasione sarebbe stato il solo in favore dei colpiti dal disastro avvenuto nel 1956 in parecchie zone d'Italia. Il Governo in tale occasione ebbe a dichiarare che si sarebbe fatto quanto possibile e la promessa è stata mantenuta con la presentazione del disegno di legge oggi in esame. Ma io credo che anche col parere contrario della Commissione finanza e tesoro possiamo discutere e dare il nostro giudizio sopra il provvedimento del senatore Salari.

Dobbiamo uscire da una situazione non chiara, vogliamo intervenire dove vi è bisogno, e più noi rinviando la discussione e maggiormente diamo l'impressione di una burla. Nella nostra zona abbiamo sofferto un danno di circa venti miliardi: dagli accertamenti eseguiti, il contributo che abbiamo ottenuto è stato di 156 milioni!

Concludendo, sono del parere che la Commissione debba tornare a riunirsi per fondere i due progetti di legge, completando particolarmente quello di iniziativa governativa.

Per quanto il rappresentante del Governo non sia d'accordo sui contributi, bisogna fare il possibile per andare incontro alle necessità delle zone colpite, con spirito di umanità e di solidarietà.

CARELLI. Mi sono reso conto della possibilità di poter discutere il progetto di legge

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)84^a SEDUTA (25 luglio 1957)

Salari, ma al di fuori del progetto di legge di iniziativa governativa, trattandosi di due disegni nettamente distinti.

Purtroppo i contadini hanno una maniera loro di pensare: meglio poco oggi, dicono, che tanto domani. Ossia, meglio un piccolo contributo oggi, che un particolare beneficio che si protrarrà nel tempo. Il progetto di legge Salari, che richiedeva più tempo, dato il parere contrario della 5^a Commissione, si riferisce ai contributi; il progetto di legge di iniziativa governativa fa riferimento al credito. Ambedue i provvedimenti hanno carattere di urgenza. A proposito del secondo disegno di legge mi sia permessa fare una riserva sui sistemi cautelativi degli istituti di credito, specie quelli minori. Tali istituti sono soliti imporre carichi ipotecari non indifferenti, il che non si risolve certo in un vantaggio di colui che va cercando il credito. Presenterei pertanto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, rilevata la necessità di snellire le operazioni di credito connesse con la proposta di cui al progetto di legge n. 2082, invita il Governo a disporre che nelle fasi cautelative da parte degli istituti operanti, si evitino interventi intesi ad accendere carichi ipotecari ».

MARINA. Credo sia da escludersi che si possano dare denari senza garanzie ipotecarie.

SALARI. Intendo assolvere il mio compito con tutta coscienza; è ormai un anno e mezzo che si sono verificati i fatti di cui ci stiamo occupando, e purtroppo successivamente ne sono avvenuti altri che hanno distrutto l'intero raccolto di uva e della frutta e almeno il cinquanta per cento del raccolto del grano. So che il Ministro è a conoscenza dei danni subiti particolarmente dalla regione umbra, perchè sono in possesso degli stessi dati che l'Ispettorato dell'agricoltura ha mandato al Ministero. I danni superano il valore di cinquanta miliardi.

Se dunque il disegno di legge di iniziativa governativa non è in grado di porre rimedio a questa situazione così drammatica, che necessità c'è di varare il disegno di legge oggi stesso? Potremmo approfondire meglio l'argomento, e varare poi un unico provvedimento

che contenga anche le provvidenze del disegno di legge di iniziativa parlamentare, e risolva definitivamente il problema della olivicoltura che angoscia per un verso o per un altro milioni e milioni di lavoratori dell'Italia centrale e meridionale.

Prego dunque il Ministro di voler soprassedere e rimandare la discussione del disegno di legge alla ripresa dei lavori: due mesi cambiano poco, ma ci permetteranno di studiare molto meglio il problema.

Fra l'altro sono convinto che, una volta approvato il disegno di legge governativo, il mio disegno di legge non sarà discusso, e non interesserà più nessuno.

CERUTTI. Sarebbe certamente possibile esaminare prima questo disegno di legge e successivamente quello di iniziativa del senatore Salari. Ma il Ministro ha espressamente dichiarato che tra il sistema dei contributi e quello delle agevolazioni creditizie egli preferisce il secondo. I due progetti sono dunque in antitesi tra di loro, per cui l'approvazione dell'uno significa la repulsione dell'altro.

Passando da una questione di forma ad una di sostanza, dissento dalla opinione del Ministro, perchè considero i provvedimenti creditizi come i migliori e i più favorevoli per le grosse aziende. Non dobbiamo dimenticare che chi eroga il denaro è un Istituto di credito, che ha l'obbligo di cautelarsi, e queste cautele non potrà mai averle dal piccolo contadino che, avendo avuto distrutto l'intero raccolto dell'annata non sarà in grado di dare alcuna garanzia. Gli Istituti di credito saranno sempre pronti a favorire i grossi proprietari; per essi è sempre preferibile fare le grosse operazioni che si risolvono con una sola deliberazione, piuttosto che perdersi in un coacervo di piccole operazioni il cui ammontare sia sulle cento o duecentomila lire. Ci sarà quindi sempre contrapposizione tra grossi proprietari, che preferiscono il sistema delle agevolazioni creditizie, ed i piccoli proprietari, i quali, pur con un piccolo contributo qualche cosa potranno sempre fare, mentre si vedranno sempre chiuse le vie del credito.

In base a tutte queste considerazioni, la proposta del senatore Salari di rinviare la discussione per aver modo di preparare un

unico provvedimento che risolva definitivamente il problema, mi pare senz'altro da accettarsi.

MONNI. Desidero richiamare l'attenzione, oltre che sul testo del disegno di legge, anche sulla premessa che è scritta in modo chiaro e che dobbiamo tener presente. In essa si dice che il provvedimento del 26 luglio 1956, n. 839, che noi stessi abbiamo approvato e che è operante, concede contributi agli agricoltori che provvedano al reimpianto degli oliveti distrutti o danneggiati. La premessa aggiunge però che questa legge non ha potuto avere applicazione pratica, perchè i piccoli agricoltori non avevano i mezzi necessari per affrontare le spese occorrenti per il ripristino delle proprie aziende. Al fine di rimediare a questo inconveniente il Ministro ha presentato questo disegno di legge che è indirizzato, secondo quanto dice l'articolo 1, al ripristino dell'efficienza produttiva dell'impianto olivicolo. In altre parole, con questo disegno di legge si vuole dare a chi non li abbia, i mezzi necessari per iniziare i lavori di reimpianto oltre ai contributi contemplati dalla legge n. 839, che sono di tre specie: uno massimo per i piccoli agricoltori, uno medio per i medi, ed uno minore per i grandi proprietari.

Ora se vogliamo veramente aiutare in tempo questi agricoltori danneggiati, dobbiamo decidere questo. Siamo ormai nel mese di luglio: se approviamo il provvedimento, qualche cosa per l'autunno sarà fatta, ma se rimandiamo la sua discussione esso avrà applicazione solo a partire dall'anno venturo, e sarà un'annata perduta. Ciò non toglie che il disegno di legge del senatore Salari segua il suo corso.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prendo brevemente la parola per fare appello alla saggezza della Commissione. Il provvedimento in esame è stato approvato martedì dal Consiglio dei ministri, ed anche con qualche difficoltà per la messa all'ordine del giorno, poichè le intese con i vari Dicasteri sono state lunghe. Il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fare affinchè il provvedimento in esame venisse approvato dalla 8ª Commissione del Senato prima della chiusura, onde presentarlo alla Camera dei

deputati in modo che entrasse in vigore questa estate stessa: tutti sanno cosa significhi per i piccoli agricoltori danneggiati dalle gelate avere prima che sia possibile crediti a basso tasso, per rimettere in sesto le loro aziende.

Posso dirvi poi di aver ricevuto telegrammi e telefonate di compiacimento da parte di agricoltori danneggiati non solo della Sabina e dell'Umbria, ma anche dalle Puglie; aggiungo che non è l'adesione dei grossi agricoltori che abbiamo avuto, ma dei piccoli, e vi assicuro che, soprattutto in materia di dilazione e di ammortamento, non avrei mai sperato di riuscire ad ottenere tanto, dopo laboriose intese con gli organi competenti.

Ciò premesso, vorrei ritornare sopra una mia precedente dichiarazione: ho affermato poco fa che il Governo è contrario ai contributi, intesi, però, quale risarcimento danni. Per quanto si riferisce al contributo di cui si parla nel disegno di legge in esame ed anche nel disegno di legge Salari (in cui si parla di un contributo di lire 350 o 700 per ogni olivo danneggiato) esso è dato a titolo di rinvio del sistema di coltivazione.

Onorevoli senatori, prendo le mosse da quanto detto per invitarvi ad approvare il disegno di legge in esame, dopo di che, tutto quello che ulteriormente sarà possibile fare a vantaggio delle zone colpite dalla gelata, sarà fatto. Tenete presente che le obiezioni che si sono fatte sono state più che altro di carattere procedurale. Credo che la Commissione convenga nella opportunità di non rinviare l'esame del disegno di legge alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento costituito ai sensi dello articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendo-

si delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ad ammortamento ventennale, secondo le autorizzazioni ottenute a norma di legge, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire dieci miliardi, al tasso del tre per cento agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-1956.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva dell'impianto olivicolo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Gramegna il seguente emendamento aggiuntivo:

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente terzo comma: « Quando il richiedente non è un coltivatore diretto, la concessione del mutuo è sottoposta alle condizioni previste dalla legge 1° luglio 1946, n. 31 ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Con il suo emendamento, il senatore Gramegna propone di far riferimento alla legge n. 31 anche per la questione del credito ai non coltivatori diretti, in modo che venga applicato anche ad essi il principio che riguarda le questioni della mano d'opera. Non è che io abbia una opposizione di principio a tale proposito, ma temo che, per l'erogazione di questo credito, noi dobbiamo introdurre formalmente una procedura che si aggiunge alle tante che già abbiamo, e che, in parte, abbiamo cercato di superare con questo disegno di legge. Prego pertanto il senatore Gramegna di non voler introdurre questo principio sotto forma di emendamento, poichè vincolerebbe il voto definitivo.

Io potrei, invece, nella circolare ministeriale per l'applicazione della legge, trovare modo di realizzare un collegamento tra la legge n. 839 e la legge n. 31, per i crediti ai non coltivatori diretti.

GRAMEGNA. Sono d'accordo e dichiaro di non insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Per i mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale lo agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del tre per cento.

L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

(È approvato).

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le neviccate o gelate della annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto.

(È approvato).

Il senatore Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« Sui mutui concessi a coloro che rivestono la qualifica di coltivatore diretto e alle piccole aziende è prevista la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Ai fini del precedente comma, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84ª SEDUTA (25 luglio 1957)

to della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione delle norme del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 ».

PASTORE. Desidero che siano tenute presenti oltre ai coltivatori diretti, anche le cooperative agricole; propongo pertanto di aggiungere dopo le parole « coltivatori diretti » le altre « singoli o associati ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Una norma di questo genere non è nuova: ne abbiamo una simile nella legge sui mutui per la montagna. Si tratta di una norma che, mentre dà una relativa tranquillità per l'erogazione dei mutui, si presta a notevoli obiezioni. Su questo argomento, appunto, hanno avuto luogo discussioni anche con i dicasteri finanziari, in sede di trattative, ed avendo io accettato l'opinione di tali dicasteri, contraria a questa norma, esprimo parere contrario a che venga approvata.

CERUTTI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto, che, sostanzialmente, viene ad eliminare in gran parte le difficoltà sull'applicazione della legge.

CARELLI. Dichiaro che voterò favorevolmente all'emendamento proposto dal senatore Ferrari, e dichiaro inoltre di ritirare l'ordine del giorno che avevo presentato, qualora l'emendamento venga approvato.

RISTORI. Dichiaro che voterò favorevolmente all'emendamento proposto.

MARINA. Secondo me il principio informatore non può trovare la sua applicazione, poichè lo Stato incontrerà delle difficoltà pratiche.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo del senatore Ferrari da me letto poc'anzi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pastore all'articolo aggiuntivo testè approvato: dopo le parole « coltivatori diretti » aggiungere le altre « singoli o associati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-bis il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Sui mutui concessi a coloro che rivestono la qualifica di coltivatori diretti, singoli o associati, e alle piccole aziende è prevista la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Ai fini del precedente comma, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione delle norme del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del tre per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo nel pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento.

(È approvato).

Art. 6.

L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84ª SEDUTA (25 luglio 1957)

Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

(È approvato).

Art. 7.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo, e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

(È approvato).

Art. 8.

Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il cinquanta per cento alla coltura dell'olivo, lo Intendente di finanza può accordare la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovrainposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge.

FEDELI. Io propongo che, laddove questo articolo si riferisce alla percentuale di coltura olivicola del fondo per ottenere la rateiz-

zazione, detta percentuale venga ridotta al 40 per cento; vi sono infatti delle piccole proprietà quasi completamente distrutte.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole sulla riduzione della percentuale al 40 per cento.

FERRARI. Propongo un altro emendamento all'articolo 8, cioè che nella frase « l'intendente di finanza può accordare la rateizzazione » le parole « può accordare » vengano sostituite dalla parola « concede », in modo da rendere tale provvedimento automatico per legge.

MONNI. La formula « può accordare » è stata evidentemente usata per una precisa ragione, che potrebbe essere questa: l'intendenza di finanza conosce bene tutte le situazioni, quindi sa quando sia il caso di accordare la rateizzazione.

FERRARI. Insisto nel dire che il provvedimento deve essere automatico per legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È chiaro che, se ricorrono le condizioni previste dalla legge, la facoltà concessa si trasforma necessariamente in un obbligo a procedere.

PRESIDENTE, *relatore*. Come i colleghi hanno udito, a questo articolo è stato presentato dal senatore Fedeli il seguente emendamento: sostituire la cifra « 50 » con l'altra « 40 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Fedeli.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Ferrarri il seguente emendamento: le parole « può accordare » vengano sostituite con la parola « concede ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Ferrarri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 8.

Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il 40 per cento alla coltura dell'olivo, l'intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovraimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui allo articolo 5 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno iscritti i seguenti stanziamenti:

Esercizio	1957-58	L.	52.500.000
»	1958-59	»	315.000.000
»	1959-60	»	450.000.000
»	1960-61	»	450.000.000
»	1961-62	»	450.000.000
»	1962-63	»	450.000.000
»	1963-64	»	450.000.000
»	1964-65	»	450.000.000
»	1965-66	»	393.300.000
»	1966-67	»	336.300.000
»	1967-68	»	288.000.000
»	1968-69	»	288.000.000
»	1969-70	»	288.000.000
»	1970-71	»	288.000.000
»	1971-72	»	288.000.000
»	1972-73	»	288.000.000
»	1973-74	»	288.000.000
»	1974-75	»	288.000.000
»	1975-76	»	288.000.000
»	1976-77	»	288.000.000
»	1977-78	»	187.200.000
»	1978-79	»	86.400.000

Alla copertura della spesa di lire 52.500.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 52.500.000 del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

A questo punto propongo di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento costituito ai sensi dello articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ad ammortamento ventennale, secondo le autorizzazioni ottenute a norma di legge, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire dieci miliardi, al tasso del tre per cento agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-1956.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.

Art. 2.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro saranno delimitate le zone nelle quali,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84ª SEDUTA (25 luglio 1957)

avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Per i mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è consentito un periodo di pre-ammortamento di otto anni, durante il quale lo agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del tre per cento.

L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le neviccate o gelate della annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto.

Art. 5.

Sui mutui concessi a coloro che rivestono la qualifica di coltivatori diretti, singoli o associati, e alle piccole aziende è prevista la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Ai fini del precedente comma, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione delle norme del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del tre per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo nel pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento.

Art. 7.

L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 8.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo, e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)84^a SEDUTA (25 luglio 1957)

Art. 9.

Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il quaranta per cento alla coltura dell'olivo, lo Intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovraimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste saranno iscritti i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1957-58	L.	52.500.000
» 1958-59	»	315.000.000
» 1959-60	»	450.000.000
» 1960-61	»	450.000.000
» 1961-62	»	450.000.000
» 1962-63	»	450.000.000
» 1963-64	»	450.000.000
» 1964-65	»	450.000.000
» 1965-66	»	393.300.000
» 1966-67	»	336.300.000

Esercizio 1967-68	L.	288.000.000
» 1968-69	»	288.000.000
» 1969-70	»	288.000.000
» 1970-71	»	288.000.000
» 1971-72	»	288.000.000
» 1972-73	»	288.000.000
» 1973-74	»	288.000.000
» 1974-75	»	288.000.000
» 1975-76	»	288.000.000
» 1976-77	»	288.000.000
» 1977-78	»	187.200.000
» 1978-79	»	86.400.000

Alla copertura della spesa di lire 52.500.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 52.500.000 del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.